

Proposta di disegno di legge per la parziale riforma dell'otto per mille

Art. 1

(Modifiche all'art. 47 l. 20 maggio 1985, n.222)

1. L'articolo 47, comma 3, l. 20 maggio 1985, n. 222 è così modificato:
“Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, **limitatamente al Comune di Venezia**, le corrispondenti somme sono destinate a **detto** Comune di residenza del contribuente, per finanziare le funzioni del Comune di carattere sociale e per la conservazione e la produzione dei beni culturali.”

Art. 2

(Abrogazioni)

1. L'art. 30, co. 3, l. 22 novembre 1988, n. 516 è abrogato.
2. All'art. 27, co. 2, l. 29 novembre 1995, n. 520 le parole da “In caso di scelte” a “scelte espresse” sono soppresse.
3. All'art. 2, co. 2, l. 20 dicembre 1996, n. 638 le parole da “In caso di scelte” a “scelte espresse” sono soppresse.

Art. 3

(Entrata in vigore e regime transitorio)

1. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge il Governo avvia colloqui con le rappresentanze delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e dell'Unione delle Comunità Ebraiche per adeguare le intese con tali confessioni alla disciplina prevista dall'art. 2 della presente legge.
2. Le intese così modificate sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione delle intese di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.